

LA GIUSTIZIA IN GIOCO

IL PROGETTO

In seguito all'aumento dei casi di azzardopatia la Regione Friuli Venezia Giulia si è attivata al fine di sostenere iniziative ritenute utili a sensibilizzare la popolazione circa l'esistenza di questo problema. Oltre a ciò la Regione si è prefissata di promuovere progetti volti a valorizzare gli strumenti giuridici esistenti al fine di offrire, a chi è affetto da tale dipendenza, la possibilità di poter ricostruirsi una vita.

In questo contesto si inserisce il progetto realizzato dalle associazioni Federconsumatori FVG e CODACONS FVG ed intitolato "LA GIUSTIZIA IN GIOCO".

L'iniziativa si compone di più azioni, in particolare – tra queste – vi è da annoverare una raccolta di precedenti giurisprudenziali sul tema del gioco d'azzardo patologico e della legge n. 3/2012. La normativa appena citata è finalizzata ad aiutare le persone sovraindebitate e la raccolta di precedenti afferenti tale istituto è volta a dimostrare che, anche chi è affetto da tale patologia, può beneficiare di tale strumento.

Oltre alla raccolta di precedenti sul tema l'azione delle associazioni Federconsumatori e Codacons si è concentrata anche sulla realizzazione delle linee guida da sottoporre all'attenzione del giocatore. Le linee guida si compongono di un questionario con alcune indicazioni pratiche utili a verificare la possibilità per il giocatore di esdebitarsi.

E' del tutto evidente che si tratta di un percorso che il giocatore deve affrontare in modo convinto e consapevole e – soprattutto - con il massimo impegno e determinazione sia nel seguire le indicazioni che vengono fornite da parte dei terapeuti ma - anche - nell'onorare gli impegni che eventualmente assume nei confronti dei creditori.

I. Azzardopatia e meritevolezza in alcuni decreti di omologa

1) TRIBUNALE DI CUNEO

TRIBUNALE DI CUNEO

Il Giudice nella procedura di sovrindebitamento promossa da Tizia Ha pronunciato il seguente

DECRETO DI OMOLOGAZIONE

Visto il piano del consumatore presentato da Tizia assistita dall'amministratore di sostegno avv.

Caio;

Vista la documentazione allegata coerente con le prescrizioni normative;

Vista la relazione dell'OCC dott.ssa Sempronia

osserva

La sig. Tizia ha presentato il piano del consumatore, trovandosi in situazione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. a), L. n. 3/2012. Sulla scorta della documentazione indicata e/o fornita dalla Tizia l'OCC ha quantificato l'ammontare dei debiti, in prededuzione-privilegio-chirografo in € 191.715,65 di cui una parte pagata nelle more della procedura (dal deposito della domanda al 5.6.17) e con residuo debito di € 188.224,23.

La sig. Tizia è proprietario per la quota di 1/6 di un terreno seminativo in ... (*omissis*), di un veicolo (Fiat Panda tg .. *omissis*).

Ha un reddito da lavoro dipendente ed una pensione di reversibilità che apportano mensilmente circa € 2.400,00.

Le spese correnti per il sostentamento suo e della famiglia (...*omissis*) sono state quantificate in € 1.852,00 mensili.

Negli ultimi 5 anni ha compiuto i seguenti atti dispositivi: permuta (marzo 2015) di autoveicolo Autobianchi targata ... con Fiat Panda targata

La proposta di risanamento dei debiti consiste nella messa a disposizione da parte di Tizia di una rata fissa di € 700,00 mensili da ripartire tra i creditori, dapprima per crediti prededucibili, poi privilegiati, e successivamente chirografari secondo il seguente piano:

- nei primi n. 5 mesi dall'omologa saranno pagati gli importi in prededuzione, -successivamente ai 5 mesi dall'omologa si provvederà al pagamento dei creditori privilegiati (Agenzia delle Entrate ed Equitalia Servizio di Riscossione S.p.A.) per la parte in privilegio nella misura del 20% e per un totale di n. 24 rate;
- al termine del pagamento delle suddette, verranno pagati in n. 40 rate i restanti creditori chirografari con percentuali distinte a seconda della natura del credito (5% Agenzia Entrate ed Equitalia per sanzioni, aggi; 15% tutti gli altri creditori).

Le condizioni personali della Tizia fanno sì che i pagamenti verranno gestiti dall'amministratore di sostegno, avv.to Caio, che appunto assisterà la Tizia in tali operazioni.

L'OCC dott.ssa Sempronia ha tempestivamente depositato la relazione particolareggiata relativa al Piano prescritta dall'art. 9, comma 3 bis, L. n. 3/2012 con successiva integrazione, di mero aggiornamento dei conteggi, dopo aver svolto, debitamente autorizzata, le attività di consultazione banche dati; ha quindi confermato la sussistenza della situazione di sovraindebitamento, con accertamento delle cause dello stesso e indicazione della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni, le ragioni di incapacità ad adempiere le obbligazioni assunte, la solvibilità del debitore negli ultimi cinque anni, gli atti del debitore impugnati dai creditori.

In particolare, è stato evidenziato in ordine alle cause del sovraindebitamento che, come dichiarato nel piano del consumatore supportato dalla certificazione medica e dall'avvenuta nomina il 30/01/2017 da parte del Tribunale di Cuneo dell'amministratore di sostegno individuato nella persona dell'avv.to Caio, Tizia soffre, come certificato dall'ASL CN1 – S.C. Servizio per le dipendenze patologiche – Ufficio di Cuneo, di un disturbo “da gioco da azzardo” che compromette le attività personali, familiari e lavorative; tale ludopatia risulta essere la causa principale della situazione debitoria e del sovraindebitamento; la Tizia ha accettato di sottoporsi a terapia ed ancora oggi segue una cura farmacologica; il predetto certificato attesta che attualmente la situazione

risulta stabile e che la Tizia è astinente; a ciò si aggiunga la esiguità delle risorse finanziarie e patrimoniali della ricorrente palesate dalla dichiarazione dei redditi e dalle risultanze patrimoniali.

Il professionista ha poi espresso giudizio di completezza ed attendibilità della documentazione depositata dalla sig. Tizia nonché sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria, quantomeno in termini di tempi di soddisfacimento; ha correttamente evidenziato che il piano presuppone il mantenimento da parte della Tizia dell'attività di lavoro dipendente, difettando qualsiasi tipo di garanzia.

Si ritiene condivisibile la valutazioni dell'OCC in merito alle condizioni di ammissibilità della proposta (va ricordato invero che la sig. Tizia non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Capo I della L. n. 3/2012, non ha fatto ricorso, nei precedenti 5 anni, ai procedimenti di cui al Capo I della L. n. 3/2012 e non ha subito, per cause alla stessa imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis della L. n. 3/2012), così come modificata nel corso della procedura, alla sua corrispondenza con le previsioni di legge ed alla convenienza per il ceto creditorio; si rileva che la relazione dell'OCC è dotata di quei requisiti di corretta motivazione, completezza e coerenza logica che ne rendono condivisibile il contenuto.

Sono peraltro necessarie talune considerazioni anche al fine di valutare le contestazioni svolte dal creditore Towers CQ srl costituitosi nella procedura. Tale creditore ha contestato la meritevolezza del beneficio.

Dapprima si ritiene che la signora Tizia appare meritevole del beneficio in oggetto.

L'art. 12 ter della l. n. 3/12 afferma che il giudice può omologare il piano quando esclude che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che abbia colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

Nel caso in oggetto, pur avendo la sig. Tizia senz'altro dato luogo al proprio sovra indebitamento, tuttavia risulta avere tenuto detto comportamento incolpevolmente per effetto di una vera e propria patologia psichiatrica, la ludopatia, che ha peraltro affrontato sottoponendosi volontariamente alle

necessarie cure ed instando per la nomina di amministratore di sostegno; si ritiene pertanto superato il profilo di non meritevolezza.

Quanto alla contestazione, pure svolta da TOWERS CQ SRL (il cui credito deriva da un finanziamento concesso il 29.11.2011 da NEOS FINANCE SPA pervenuto alla Towers per via di successive e documentate cessioni) per essere il credito derivante da mutuo, da rimborsare mediante la cessione pro solvendo di 120 quote mensili consecutive di retribuzione ai sensi del dpr 5 gennaio 1950 n. 180 e relativo regolamento esecutivo (e successive modifiche e integrazioni), secondo cui il piano non può pregiudicare i diritti dei creditori verso i terzi ed in questo caso il credito avente ad oggetto il quinto della pensione/stipendio sarebbe, per effetto della notifica della cessione, un credito vantato dalla finanziaria-cessionaria direttamente verso l'ente pensionistico/datoriale e che, come tale, rimarrebbe del tutto salvo ed impregiudicato, si può replicare che è la ratio stessa della legge sul sovraindebitamento, a rendere possibile l'inglobamento di tale debito nel piano.

Invero la normativa sul sovrindebitamento è ispirata alla logica concorsuale al fine di risolvere la esposizione debitoria di coloro che non sono assoggettati al fallimento/concordato preventivo, secondo una precisa scelta politica posta a base della norma medesima.

È infatti un dato oggettivo quello dell'aumento della popolazione insolvente e del credito al consumo; il legislatore ha quindi perseguito l'obiettivo di ristrutturare integralmente la situazione debitoria del soggetto interessato, evitando, a determinate condizioni, che una persona possa essere perseguitata dai debiti per tutta la vita ed offrendo alla stessa la cd "seconda chance", secondo una prospettiva largamente diffusa in altri ordinamenti, vale a dire la prospettiva di un pieno reinserimento sociale.

Vi è poi anche lo scopo di far diminuire il numero delle procedure esecutive in funzione del miglior funzionamento del settore giustizia.

Inoltre la legge sul sovrindebitamento indica espressamente quali sono i crediti non falcidiabili e tra questi non sono ricompresi quelli derivanti dal contratto di finanziamento con cessione del quinto della retribuzione pensione.

Come ritenuto da altri Tribunali: “in quest’ottica è evidente che, quando n. 3/12 la legge fa riferimento alla situazione debitoria, si riferisce a qualunque obbligazione faccia capo ad un soggetto, scaduta o da scadere, relativa ad un contratto avente validità ed efficacia ovvero ad un contratto non più in essere perché ad es. risolto ecc., a cui il predetto non è in grado di far fronte. La normativa sui contratti pendenti propria delle procedure di concordato preventivo e di fallimento non può quindi trovare alcuna applicabilità, neppure in via analogica, alle fattispecie regolate da questa normativa, mancando tra l’altro l’eadem ratio”. D’altra parte questo si deduce dalla stessa lettera della legge che all’art. 7 dice: “Il debitore in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori...” mentre all’art. 8 afferma: “La proposta di accordo o di piano del consumatore prevede la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti...” ; il riferimento dallo stato di debitore o alla condizione di debitore è integrale, senza previsione di alcuna eccezione o limitazione.”
-Tribunale Torino 8.6.16.

Deve quindi ritenersi che il piano sia corretto anche nella sottoposizione a falcidia del credito di Bnl Finance. Il piano, come attestato dall’OCC appare attendibile, sostenibile e coerente a fronte della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della ricorrente. Può quindi essere disposta ai sensi dell’art 12 comma 2 l.3/12 la sospensione delle procedure esecutive mobiliari presso il debitore o presso terzi, immobiliari pendenti nei confronti di Tizia nonché la cessione del quinto della retribuzione oggi a favore di Towers CQ srl derivante dal contratto 29.11.11 stipulato da Tizia con Neos Finance spa.

P.Q.M.

- omologa l’accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento proposto dal ricorrente, disponendo che si provveda ai pagamenti nei termini di cui al Piano medesimo nonché che i pagamenti del piano siano gestiti dalla sig. Tizia assistita dall’amministratore di sostegno avv. Caio;
- dispone la sospensione delle procedure esecutive mobiliari (presso il debitore o presso terzi) ed immobiliari pendenti nei confronti di Tizia nonché la cessione, oggi a favore di Towers CQ srl, del quinto della retribuzione derivante dal contratto 29.11.11 stipulato da Tizia con Neos Finance spa attribuisce all’Organismo di Composizione della Crisi dr.ssa Sempronia gli obblighi ed i poteri di cui all’art. 13 L. n. 3/2012;

- dispone che del piano e del decreto di omologa sia data pubblicità mediante la pubblicazione del presente provvedimento sul sito del Tribunale di Cuneo nonché sul sito www.procedure.it;
- dispone che la liquidazione del compenso spettante all'OCC sia effettuata con separato provvedimento, in ogni caso entro i limiti stanziati nel piano, a richiesta del professionista.

Cuneo 19.6.17

Il giudice

2) TRIBUNALE DI MILANO (Tribunale Milano, sez. II, 18/10/2017, ud. 18/10/2017)

TRIBUNALE DI MILANO

Il Giudice Designato, nella procedura di sovraindebitamento in epigrafe indicata ha emesso il seguente

DECRETO

Fatto

premesso che

- Tizio, residente in ..., via ..., ha proposto un piano del consumatore ai sensi della legge 3/2012 il 20 aprile 2017 offrendo di pagare integralmente le spese in prededuzione, nonché il mutuo ipotecario sull'immobile di cui è comproprietario secondo le sue naturali scadenze e, nella misura del 10%, i creditori chirografari e tanto mediante messa disposizione della somma di € 18.379,15 da parte del fratello Caio;
- alla proposta di piano del consumatore è stata allegata la relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi previsto dall'articolo 9, comma 3 bis, l. 3/2012 redatta dal dott. Sempronio, nominato con provvedimento del 27 maggio 2016 ai sensi dell'articolo 15, comma 9, l. 3/2012;
- rilevato che sussistono i requisiti di cui all'articolo 7 della legge 3/2012 in quanto l'istante:
 - si trova in uno stato di sovraindebitamento come definito dall'articolo 6, comma 2, legge 3/2012;
 - non è soggetto procedura concorsuale diverse da quelle regolate dalla legge sopra citata;

- non ha mai proposto un diverso procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento;
- sussistono i requisiti di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 3/2012;
- la relazione dell'OCC, inoltre, presenta i requisiti di cui all'articolo 9, comma 3 bis, l. 3/2012 e in particolare, dalla relazione risulta quanto segue:
- coerentemente con quanto indicato dal consumatore, l'OCC ha affermato - eseguita la circolarizzazione e acquisite le opportune informazioni dalla agenzia delle Entrate e dall'Agente della Riscossione - che il signor Tizio ha debiti complessivi, alla data di redazione della relazione per € 188.849,60 di cui €72.758,12 per un mutuo ipotecario e la somma residua in considerazione di alcuni finanziamenti ottenuti;
- quanto all'esposizione delle cause dell'indebitamento e delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere alle obbligazioni assunte, l'OCC ha evidenziato che il debitore ha sviluppato una forma di ludopatia che lo ha indotto ad investire notevoli somme nei mercati finanziari, chiedendo sempre maggiori prestiti per tentare di recuperare il capitale che via via andava perdendo; risulta dal documento 22 allegato alla relazione che il debitore si era presentato il 6 ottobre 2014 presso un centro al fine di richiedere un intervento di sostegno terapeutico in ordine alla patologia sofferta e che è stato definitivamente dimesso il 21 luglio 2016;
- le difficoltà economiche incontrate dal debitore avevano anche inciso sulla sua serenità familiare tanto che nel febbraio del 2015 si è separato dalla moglie a cui versa un assegno di € 500, di cui € 400 per il mantenimento del figlio Mevio nato nel 2012; attualmente il debitore vive con i genitori in un appartamento in ...;
- il debitore gode di uno stipendio netto mensile di €1950 circa, ridotto €1250 circa in considerazione delle ritenute operate dal datore di lavoro per le cessioni di quinto effettuate per far fronte ai prestiti in suo favore erogati;

- risulta che il debitore abbia spese correnti per € 1230 con le quali riesce a fare fronte al mantenimento della moglie, del figlio, suo proprio (per € 550) nonché al pagamento delle rate di mutuo (con interesse variabile) per circa € 180,00 mensili;
- la proposta, pertanto, prevede oltre al pagamento delle spese di prededuzione e del mutuo ipotecario secondo la sua naturale scadenza, il pagamento dei creditori chirografari nella misura del 10% entro 30 giorni dall'omologazione del piano con somme messe a disposizione dal fratello, Caio, per € 18.379,15;
- Caio risulta avere sufficienti redditi per fare fronte alle obbligazioni assunte godendo di una provvista in banca superiore a € 45.000;
- tanto considerato, l'OCC ha concluso nel senso della fattibilità del piano, escludendo che l'alternativa liquidatoria, che consisterebbe nella sostanza nella vendita dell'immobile in proprietà pro quota del debitore (per un valore stimato di circa € 48.000), sia maggiormente conveniente per i creditori del consumatore;

considerato che

- la proposta soddisfa i requisiti di cui agli articoli 7,8 e 9 l. 3/2012;
- il professionista ha provveduto a comunicare il piano e la proposta ai creditori nonché il decreto di fissazione di udienza nel cui contesto nessun creditore ha proposto osservazioni o contestazioni di sorta;
- allo stato, non risultano atti in frode ai creditori in quanto la condizione del sovraindebitamento risulta causata da una patologia del debitore, oltre che dalla separazione coniugale;

osservato che

- il piano e la proposta affermano che il mutuo sarà pagato integralmente entro la sua naturale scadenza secondo il piano in essere;
- il creditore ipotecario non ha svolto alcuna osservazione e tale previsione, inoltre, pure in assenza di qualsivoglia contestazione sul punto da parte degli altri creditori, comunque necessaria per il giudizio sulla maggior convenienza dell'alternativa liquidatoria (art. 12 bis

co. 4 l. sovr.), non risulta pregiudizievole nei loro confronti, atteso che - come affermato dall'OCC - ove fosse coattivamente venduto l'immobile di cui il debitore è comproprietario non si ricaverebbero somme nemmeno sufficienti a pagare il creditore ipotecario;

- tale previsione si pone, peraltro, in termini problematici con il disposto di cui all'art. 8 co. 4 l. sovr. nella parte in cui afferma che il piano può prevedere una moratoria fino ad un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori, per quanto qui interessa, muniti di ipoteca, salvo che si preveda la liquidazione del bene sul quale insiste la garanzia reale;
- la giurisprudenza di questo Tribunale ha già avuto modo di soffermarsi su fattispecie similari, ancorchè non del tutto analoghe:
- in una prima occasione, (decreto 30.3.2017 in r.g. 28/2017, est. Rolfi) è stata affermata l'inammissibilità del piano del consumatore proposto in quanto si prevedeva il soddisfacimento del creditore ipotecario - che già aveva messo a sofferenza le proprie ragioni - in un periodo di tempo superiore a quello previsto per i creditori chirografari, senza alcun accordo con il creditore ipotecario;
- in un'altra occasione, il consumatore aveva proposto un piano che prevedeva il pagamento, in misura falcidiata, del creditore ipotecario su un arco di tempo di 23 anni a mezzo di rate mensili a partire dal 13° mese con conservazione del diritto di proprietà sull'immobile; il giudice (decreto 10.4.2017 in r.g. 41/2017, est. Macchi) in applicazione del principio di cui al ricordato art. 8, co. 4, l. sovr., ha dichiarato inammissibile il piano in quanto, con la previsione della moratoria di un anno per il pagamento del creditore privilegiato, il legislatore intende accordare un possibile differimento temporale fino ad un anno del soddisfacimento del creditore garantito, cosicché allo scadere dell'anno il pagamento del creditore garantito ... sia ultimato;
- ancora tale principio è stato successivamente ribadito (decreto 24.4.2017 in r.g. 72/2017, est. Macripò) in una fattispecie analoga (pagamento in rate mensili del creditore ipotecario per 14 anni, dopo il pagamento della prededuzione, il tutto con conservazione del cespite

immobiliare), ancora confermando che entro un anno debba essere pagato integralmente il creditore ipotecario;

- tali fattispecie si distinguono da quella attualmente al vaglio del giudicante perché, nei casi esaminati, da una parte, il creditore ipotecario aveva già risolto il contratto e dall'altra, nel piano, si intendeva ricorrere all'istituto della moratoria, anche incidendo sulle posizioni contrattuali della Banca, prevedendo in parte la falcidia del dovuto e mantenendo un lungo periodo per il soddisfacimento delle rate di mutuo;
- nella presente fattispecie, viceversa, il mutuo ipotecario contratto non è stato posto a sofferenza e il debitore ha sempre pagato e continua a pagare regolarmente le relative rate, senza che da ciò gli altri creditori possano affermare di subire un qualche pregiudizio;
- se tale è la situazione fattuale, deve osservarsi che, in punto di diritto, non esiste nella legge sul sovraindebitamento una fattispecie analoga a quella prevista dall'art. 55, co. 2, l.f. che prevede, come noto, che agli effetti del concorso i debiti pecuniari del fallito si considerano scaduti dalla data del fallimento;
- tale norma deve considerarsi speciale e, come tale, non applicabile in casi diversi da quelli espressamente stabiliti atteso che, altrimenti, si determinerebbe un effetto modificativo degli obblighi liberamente assunti dalle parti in assenza di una diversa loro manifestazione di volontà o di una esplicita disposizione di legge in tal senso;
- deve quindi ritenersi che la fattispecie di cui all'art. 8, co. 4, trovi applicazione solo nell'ipotesi in cui il contratto di mutuo ipotecario si sia risolto, mentre, nel caso in cui, come nella fattispecie, il contratto non si sia risolto e il consumatore si proponga di onerare il mutuo secondo le ordinarie scadenze, la citata disposizione non osti all'omologa del piano;
- argomenti in senso contrario non possono trarsi dal disposto dell'art. 9, co. 3 quater, l. sovr. a mente del quale il corso degli interessi resta sospeso dal tempo del deposito del piano in quanto, con specifico riferimento alla posizione del creditore ipotecario, il richiamo al disposto di cui all'art. 2855 c.c. fa chiaramente intendere che la fattispecie possa e debba trovare applicazione solo nel caso in cui il debitore si proponga di vendere, ai fini della

soddisfazione dei creditori, il bene oggetto di ipoteca e non nella diversa ipotesi in cui intenda continuare a mantenere il diritto proprietario su tale bene;

- ritenuto che non risultano quindi circostanze ostative al ricorso alla procedura di sovraindebitamento e che il piano deve essere omologato, con tutti gli effetti previsti dall'art. 12 ter l. 3/2012;

P.Q.M.

- visto l'art. 12 bis l. 3/2012, omologa il piano del consumatore proposto da Tizio, nato a ... il ..., come esposto nel piano e nella relazione del professionista designato come O.C.C. depositati il 20.4.2017 e 18.5.2017;
- rammenta, ai sensi dell'art. 12-ter l. n. 3/2012, che dalla data dell'omologazione, i creditori per causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali, né azioni cautelari e non possono acquistare diritti di prelazione sul patrimonio della debitrice e che i creditori con causa o titolo posteriore non possono precedere esecutivamente sui beni oggetto del piano;
- dispone che il presente provvedimento sia comunicato a cura del professionista nominato ex art. 15 a ciascun creditore presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o posta elettronica certificata e pubblicati sul sito <https://www.tribunale.milano.it/> a cura del medesimo professionista, entro dieci giorni dalla sua comunicazione da parte della cancelleria;
- dispone che l'OCC vigili sull'esatta esecuzione del piano.

Si comunichi all'istante ed al professionista con funzioni di O.C.C.

Milano, 18/10/2017

3) TRIBUNALE DI TORINO (sez. VI, 08/06/2016, ud. 08/06/2016)

TRIBUNALE DI TORINO

DECRETO DI OMOLOGAZIONE DI PIANO DEL CONSUMATORE EX ART. 12 BIS E SEG.

Il giudice delegato

- Visto il piano del consumatore presentato dal signor Tizio e la documentazione allegata;
- vista la relazione dell'Occ. dott. Caio;

PREMESSO

Fatto

La situazione economico-patrimoniale dell'istante e il piano.

Il signor Tizio ha presentato il piano del consumatore, trovandosi in situazione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. a), L. n. 3/2012.

Il predetto indica in euro 62.771,43 la propria situazione debitoria così composta:

- Unicredit s.p.a. euro 2.587,76;
- Carifin Italia s.p.a. euro 7.876,00;
- Plusvalore s.p.a. euro 10.705,17;
- Bnl Finance euro 27.300,00;
- Manifattura Cattaneo euro 11.570,00;
- Consel Carte Revolving euro 1.000,00;
- Santander Consumer Bank euro 1.500,00;
- Regione Piemonte euro 123,00;
- Città di Torino euro 109,50.

La Plusvalore ha instaurato un pignoramento presso terzi con atto di pignoramento notificato in data 10 luglio 2015.

Il signor Tizio ha quale unica entrata uno stipendio quale lavoratore dipendente dalla soc. cattaneo s.p.a. di euro 1949,00 nette mensili; afferma di avere un fabbisogno per il sostentamento del proprio nucleo familiare di euro 1.420.000 mensili.

Non è titolare di beni, ad eccezione di un vecchia automobile.

La proposta di risanamento dei debiti, così come definitivamente modificata all'udienza del 9.3.2016, consiste in:

- a) impegno formale della signora Sempronia a gestire per conto del signor Tizio tutti i pagamenti in caso di omologa del piano del consumatore;
- b) erogazione da parte della Fondazione Antiusura Crt La Scialuppa Onlus di un finanziamento a favore del ricorrente di euro 32.000, da restituire in 72 rate dell'importo di euro 462,66.
- c) pagamento integrale delle spese in prededuzione per i costi relativi alla presente procedura pari ad euro 5.129,57;
- d) cessione del TFR in favore di Manifattura Cattaneo per la soddisfazione del credito dalla medesima vantato nella misura indicata nella proposta di piano del consumatore (ossia 95%), dedotto il TFR smobilizzabile che verrebbe riconosciuto alla Manifattura;
- e) utilizzo di somme derivanti dal finanziamento contratto con la Fondazione antiusura La Scialuppa s.n.c. per la soddisfazione immediata del credito vantato dalla Plusvalore s.p.a. e degli altri creditori;
- f) il pagamento integrale in soluzione unica dei creditori dotati di privilegio generale mobiliare:
- -Plusvalore s.p.a. della quota residua non pagata al punto precedente pari ad euro 3.498,76;
 - -Regione Piemonte per euro 123,30;
 - -Città di Torino per euro 109,50;
- g) pagamento dei crediti chirografari Unicredit s.p.a., Carifin Italia s.p.a, Bnl Finance s.p.a., Consel Carte Revolving, Santander Consumer Bank in soluzione unica mediante le somme provenienti dal finanziamento di cui al punto b), a decorrere dal primo mese successivo all'erogazione del prestito nella misura del 40%.

Contestualmente alla proposta del Piano del Consumatore è stata depositata ai sensi dell'art. 9 legge cit. la seguente documentazione: l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, l'elenco di tutti i beni del debitore, eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del debitore e della sua famiglia, l'indicazione della composizione del nucleo

familiare corredata dal certificato dello stato di famiglia, la relazione particolareggiata e l'attestazione sulla fattibilità del piano da parte dell'OCC.

LA RELAZIONE DELL'OCC

L'OCC dott. Caio ha depositato, in data 13 ottobre 2015, una relazione particolareggiata relativa al Piano prescritta dall'art. 9, comma 3 bis, L. n. 3/2012.

Lo stesso ha svolto, debitamente autorizzato, le attività OCC di consultazione banche dati e ha inviato circolare ai creditori.

Il dott. Caio ha confermato nella propria relazione la sussistenza del sovraindebitamento e ed ha indicato le cause dello stesso e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni, le ragioni di incapacità ad adempiere le obbligazioni assunte, la solvibilità del debitore negli ultimi cinque anni, gli atti del debitore impugnati dai creditori, ha espresso giudizio di completezza ed attendibilità della documentazione depositata dal sovraindebitato nonché sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.

Con riferimento alla situazione del signor Tizio e del nucleo familiare, lo stesso rileva come la famiglia sia composta, oltre che dal ricorrente, dalla moglie casalinga da cui è separato e da due figli a carico, uno dei quali affetto da ritardo mentale medio, con invalidità all'80%.

Il signor Tizio soffre di disturbo "da gioco d'azzardo", secondo la diagnosi effettuata dalla dott.essa Mevia, psicologa e psicoterapeuta con studio in Torino (doc. 11 del luglio 2015), descritto dalla stessa come "disturbo ricorrente e mal adattivo che compromette le attività personali, familiari e lavorative".

Dalla stessa relazione si evince come il comportamento del signor Tizio è patologico in quanto trattasi "di disturbo che può essere paragonato ai disturbi correlati alle sostanze e dipendenze."

Il signor Tizio ha accettato di sottoporsi a terapia ed ancor oggi segue una cura farmacologica a base di antidepressivi e Xanax.

Dal gennaio 2015 il signor Tizio ha dichiarato di non giocare più ed ha lasciato la gestione economica della famiglia alla moglie, che gestisce tutti gli strumenti finanziari - carte di credito - bancomat - affidando al marito il denaro nella misura strettamente necessaria per le spese correnti.

Secondo la dott.essa Mevia il signor Tizio ha consapevolezza che la "ludopatìa" è causa di tutti i suoi problemi e che solo affidando alla moglie la gestione finanziaria è possibile essere aiutato ed uscire dalla dipendenza.

Questa patologia, secondo l'Occ, costituisce la causa della situazione di sovra indebitamento in cui il signor Tizio si è venuto a trovare: inizialmente egli non aveva consapevolezza del disturbo che lo ha portato a contrarre debiti sempre più ingenti per coprire i debiti precedentemente stipulati, innestando una spirale che lo ha condotto inconsapevolmente alla situazione attuale.

Il piano in oggetto ha l'obiettivo di individuare un accordo con i creditori, che permetta all'intera famiglia di riscattarsi e tornare a condurre una esistenza normale.

L'Occ conferma che il signor Tizio non è proprietario di beni, tranne una vecchia auto e attesta, a seguito degli accertamenti effettuati, che non vi è sostanziale discrepanza tra la situazione debitoria indicata dal predetto e quella riscontrata.

Quanto alla convenienza per i creditori anche in confronto all'alternativa liquidatoria, l'Occ rileva come, in caso di cessazione dell'attività lavorativa del signor Tizio, l'ipotesi liquidatoria perderebbe possibilità concreta di soddisfazione dei creditori; la proposta invece consente un pagamento dei creditori senza porre a carico degli stessi procedimenti giudiziari che potrebbero dare non positivi risultati a fronte della situazione.

L'Occ afferma che si può ritenere che con un sufficiente grado di ragionevolezza che il piano sia idoneo a risolvere la situazione di sovra indebitamento e a conseguire le percentuali di pagamento proposte.

L'ipotesi di ragionevole fattibilità trova il suo fondamento, principalmente, nel fatto che il finanziamento deliberato dalla Fondazione Antiusura Crt La Scialuppa Onlus garantisce un realizzo immediato dell'attivo a disposizione dei creditori.

Egli ritiene ragionevoli e convenienti per il creditori le condizioni indicate nel piano, in quanto gli stessi, a fronte di una stralcio del loro credito, hanno tempi di soddisfacimento celeri senza incremento dei costi dovuti a spese legali.

L'OMOGABILITÀ DEL PIANO

Ritiene il giudicante di condividere le valutazioni dell'OCC in merito alle condizioni di ammissibilità della proposta, così come modificata nel corso della procedura, alla sua corrispondenza con le previsioni di legge ed alla convenienza per il ceto creditorio.

La relazione dell'OCC è dotata di quei requisiti di corretta motivazione, completezza e coerenza logica che ne rendono condivisibile il contenuto.

Va rilevato che il credito di cui è titolare Bnl Finance s.p.a. deriva da un finanziamento da rimborsarsi attraverso lo strumento della cessione pro-solvendo di quote di stipendio ai sensi del dpr 5 gennaio 1950 n. 180 e relativo regolamento esecutivo (e successive modifiche e integrazioni).

Il contratto non è risolto ed alla data del 31.1.2016 il debito residuo è di euro 19.488,26.

Secondo la Bnl Finance (che ha inviato lettera) il piano non può pregiudicare i diritti dei terzi, essendo la cessione stata notificata ritualmente prima della presentazione della domanda ex l. 3/2012 ed essendo quindi inattaccabile da questa. Peraltro il piano, sempre secondo la predetta, non può pregiudicare i diritti dei creditori verso i terzi ed in questo caso il credito avente ad oggetto il quinto della pensione/stipendio sarebbe, per effetto della notifica della cessione, un credito vantato dalla finanziaria-cessionaria direttamente verso l'ente pensionistico/datoriale e che, come tale, rimarrebbe del tutto salvo ed impregiudicato.

Afferma ancora Bnl Finance di avere acquisito, al momento della concessione del finanziamento, dal signor Tizio, edotto della necessità di rendere dichiarazioni veritiere, espressa dichiarazione di totale assenza di impegni in corso (come da documento prodotto).

Le obiezioni di parte Bnl sono superate osservando come la legge sul sovraindebitamento, a fronte di un oggettivo aumento della popolazione insolvente e del credito al consumo, si ponga l'obiettivo di ristrutturare integralmente la situazione debitoria del soggetto interessato, evitando, a determinate condizioni, che una persona possa essere inseguita dai debiti tutta la vita ed offrendo alla stessa la cd "seconda chance", secondo una prospettiva largamente diffusa negli Stati Uniti d'America, ossia la prospettiva di un pieno reinserimento sociale; neppure va trascurato lo scopo di far diminuire il numero delle procedure esecutive in funzione del miglior funzionamento del settore giustizia.

In quest'ottica è evidente che, quando n. 3/12 la legge fa riferimento alla situazione debitoria, si riferisce a qualunque obbligazione faccia capo ad un soggetto, scaduta o da scadere, relativa ad un contratto avente validità ed efficacia ovvero ad un contratto non più in essere perché ad es. risolto ecc., a cui il predetto non è in grado di far fronte. La normativa sui contratti pendenti propria delle procedure di concordato preventivo e di fallimento non può quindi trovare alcuna applicabilità, neppure in via analogica, alle fattispecie regolate da questa normativa, mancando tra l'altro l'*eadem ratio*.

D'altra parte questo si deduce dalla stessa lettera della legge che all'art. 7 dice: "Il debitore in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori..." mentre all'art. 8 afferma: "La proposta di accordo o di piano del consumatore prevede la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti..." ; il riferimento dallo stato di debitore o alla condizione di debitore è integrale, senza previsione di alcuna eccezione o limitazione.

Il credito vantato dalla BNL Finance S.p.a. nei confronti del signor Tizio ha natura chirografaria.

A tal riguardo, nel caso di specie, si rileva come il rapporto contrattuale tra la BNL ed il signor Tizio abbia ad oggetto un contratto di finanziamento e contempli la presenza di un terzo soggetto, la Manifattura Cattaneo S.p.A.

Nello specifico, il rapporto tra le suddette parti è così strutturato:

- il signor Tizio ha stipulato un contratto di finanziamento con la BNL, ricevendo una somma in prestito e stabilendo come modalità di pagamento di utilizzare l'istituto della cessione del quinto dello stipendio;
- in forza della cessione del quinto dello stipendio, il signor Tizio (creditore cedente) ha pattuito di trasferire una parte del proprio credito retributivo (1/5 della retribuzione) vantato nei confronti della Manifattura Cattaneo S.p.A. (debitore ceduto) allorché viene ad esistenza con il maturare dello stipendio.

Dal contratto nascono quindi due posizioni:

- la prima costituita dalla posizione debitoria del signor Tizio nei confronti della finanziaria: si tratta di un debito da finanziamento di natura meramente chirografaria;

- la seconda costituita dalla posizione della finanziaria nei confronti del datore di lavoro. Il cessionario secondo quanto previsto dall'art. 1263 c.c. subentra nella posizione di creditore privilegiato nei confronti del datore di lavoro ai sensi dell'art. 2751 bis c.c., posizione che potrà far valere in caso di fallimento.

La tesi della finanziaria secondo cui, per effetto del contratto stipulato tra le parti si sarebbe realizzata una cessione di credito, con la conseguenza che la somma del quinto dello stipendio non sarebbe più nella titolarità del signor Tizio bensì nella titolarità della prima, non può essere condivisa.

Il meccanismo previsto dal contratto è infatti diverso; le parti hanno infatti pattuito un contratto con effetti obbligatori in cui, al verificarsi di un evento, ossia la maturazione del diritto allo stipendio in capo al dipendente, si trasferisce la quota del quinto dello stesso alla finanziaria.

Quindi, prima del verificarsi dell'evento, rimane in capo al dipendente la titolarità della relativa somma.

Per quanto riguarda il Tfr, l'art. 8 delle condizioni generali di contratto prevede che "in caso di cessazione del servizio per quiescenza, il presente contratto resterà in vigore ed estenderà automaticamente i suoi effetti sulla pensione, In caso di inapplicabilità del primo comma il Cliente autorizza e dispone, ora per allora, che l'Ente datoriale trattenga dal Trf, dal Tfs e da qualsiasi altra erogazione in suo favore le somme necessarie per l'estinzione del finanziamento e provveda con ogni atto che si ritenesse necessario in tal senso."

Come si evince dal contenuto della clausola, in essa non è prevista alcuna cessione del Trf, bensì un meccanismo di garanzia a favore della finanziaria.

Trattasi quindi di una clausola accessoria al contratto destinata a venir meno nella stessa misura in cui l'assoggettamento alla procedura del sovraindebitamento fa venir meno, nel senso sopra indicato, il contratto principale.

Deve quindi ritenersi che il piano sia corretto anche nella sottoposizione a falcidia del credito di Bnl Finance.

Il signor Tizio non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Capo I della L. n. 3/2012, non ha fatto ricorso, nei precedenti 5 anni, ai procedimenti di cui al Capo I della L. n. 3/2012 e non ha subito, per cause alla stessa imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis della L. n. 3/2012.

Il piano, come attestato dall'OCC appare attendibile, sostenibile e coerente a fronte della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della ricorrente.

Ma ciò che è fondamentale nel presente piano è il fatto che l'alternativa liquidatoria risulta peggiore per il ceto creditorio alla luce del disposto dell'art. 14 undecies che prevede che vengano acquisiti alla procedura solo i beni sopravvenuti nei quattro anni successivi al deposito della domanda di liquidazione.

Come rilevato dal dott. Caio, se si paragona il ricavato della liquidazione nei 4 anni con il presente piano del consumatore, quest'ultimo risulta estremamente conveniente (ricavandosi nel primo caso euro 29.868,83 e nel secondo euro 35.576,83).

Va inoltre considerato che il piano del consumatore, grazie all'intervento del finanziatore esterno, consente un pagamento immediato, eliminando l'alea per i creditori costituita dalla cessazione del lavoro del signor Tizio e del conseguente venir meno di ogni sua entrata.

Si ritiene altresì che il signor Tizio sia meritevole del beneficio in oggetto.

L'art. 12 ter della l. n. 3/12 afferma che il giudice può omologare il piano quando esclude che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che abbia colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali,

Nel caso in oggetto, pur avendo il signor Tizio dato luogo al proprio sovra indebitamento, tuttavia risulta avere tenuto detto comportamento incolpevolmente per effetto di una vera e propria patologia psichiatrica, la ludopatia, che ha peraltro affrontato sottoponendosi volontariamente alle necessarie cure; occorre anche tener conto degli effetti sul comportamento della difficile situazione familiare determinata dalla presenza di un figlio con gravi problemi. Ciò consente di ritenere superato il profilo di non meritevolezza.

P.Q.M.

- omologa il piano del consumatore proposto dal ricorrente,
- dispone che si provveda ai pagamenti nei termini di cui al Piano medesimo e che i pagamenti del piano siano gestiti dalla signora Sempronia;
- attribuisce all'Organismo di Composizione della Crisi gli obblighi ed i poteri di cui all'art. 13 L. n. 3/2012;
- riserva con separato provvedimento le disposizioni per la pubblicazione del presente provvedimento;
- riserva a separata istanza la liquidazione del compenso spettante all'Organismo, in ogni caso entro i limiti stanziati nel piano.

Torino, li 8.6.2016

Il Giudice

II. Il rapporto tra il gioco d'azzardo e la nozione di consumatore

1) CASSAZIONE CIVILE (sez. VI, 08/07/2015, (ud. 13/11/2014, dep. 08/07/2015), n. 14288)

Massima

Nel settore del gioco d'azzardo autorizzato, sebbene sussista solamente un modesto rischio a carico dello scommettitore in ragione della scarsa entità della posta giocata a fronte di vincite enormemente superiori, si applica la disciplina a tutela del consumatore (fattispecie in cui un uomo aveva citato in giudizio la SNAI chiedendone la condanna al pagamento di una somma a titolo di vincita del jackpot relativa ad una giocata alla video lotteria. Nella specie, l'attore aveva proposto la domanda dinanzi al giudice competente in base alla sua residenza).

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

I sigg.ri Tizio e Caio propongono istanza di regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c., sulla base di 4 motivi, avverso l'ordinanza del 12/2/2013 emessa, in relazione a domanda proposta nei

confronti dalla società S.NA.I. s.p.a. di condanna al pagamento di somme a titolo di vincita jackpot a videolotteries presso i punti Snai siti in ... entrambi nella circoscrizione del Tribunale di Arezzo, dal G.I. del Tribunale di Arezzo in accoglimento dell'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla predetta società, in favore del Tribunale di Lucca.

Resiste con memoria ex art. 47 c.p.c., la società S.NA.I. s.p.a., che ha presentato anche memoria ex art. 380 ter c.p.c..

Con requisitoria scritta d.d. 11/7/2014 il P.G. presso la Corte Suprema di Cassazione ha chiesto affermarsi la competenza del Tribunale di Arezzo, quale giudice del luogo dove è sorta l'obbligazione ex art. 20 c.p.c., essendo inapplicabile il foro del consumatore.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1 motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 206 del 2005, artt. 2, art. 33, comma 2, lett. u), art. 63, artt. 20, 116 c.p.c., in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si dolgono che il giudice di merito abbia escluso l'applicabilità del foro del consumatore, facendo erroneamente riferimento alla ludopatia e alla nocività del gioco alla salute dei cittadini.

Lamentano che il rapporto di gioco è interamente predisposto dalla società S.NA.I. s.p.a. e che i ricorrenti non hanno alcun potere contrattuale di modificarlo, sicchè i contraenti risultano essere a tale stregua posti su "posizioni diverse".

Si dolgono che se trattasi di un contratto concluso a distanza si applica l'art. 63 cod. cons., non potendo in ogni caso equipararsi il videoterminale ad un distributore automatico, "posto che tale equiparazione è espressamente esclusa dall'art. 55, comma 2, lett. F dello stesso codice del consumo".

Il motivo è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati.

Si afferma nell'impugnato provvedimento che nella specie "il foro del consumatore (art. 53 cod. cons.) non è applicabile, perchè il D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 2, enuncia la portata della nuova normativa statuendo che ... Ai consumatori ed agli utenti sono riconosciuti come fondamentali i

diritti: ... d) all'educazione al consumo...", laddove "il gioco delle video lotterie è davvero fuori dal campo di tutela del consumatore: è, anzi, una pratica, per sua natura, contraria alla categoria di educato consumo e, secondo note recenti analisi in tema di c.d. ludopatie, è pure contraria alla tutela della salute".

Si afferma altresì che "poco importa osservare che Snai e opposti corrispondano alle categorie di produttore e consumatore perché l'esclusione delle video lotterie dal campo di applicazione della legge avviene ... a monte"; ulteriormente sottolineandosi che il "giudice di prossimità ... vuole tutelare la parte debole di un rapporto il cui oggetto consista in una operazione della vita che soddisfi esigenze, se non primarie, comunque importanti, mentre colui che gioca la sorte ben può rivolgersi, in caso di contestazioni, al giudice previsto dai criteri normali, senza che gliene possa derivare una concreta lesione dei suoi diritti di consumatore".

Si sostiene ulteriormente che "il contratto in esame prevede per il giocatore l'esborso di modeste somme a fronte di possibili ingenti vincite: non insomma una parte debole contrapposta a una parte forte, bensì uno scommettitore che tenta la sorte davanti a una controparte che, avuto riguardo all'oggetto del contratto, è al suo stesso livello".

Trattasi di orientamento sostanzialmente condiviso anche dal Procuratore Generale nella sua requisitoria scritta, ove si esclude l'applicabilità nella specie della "disciplina prevista per la tutela del consumatore", sottolineandosi come "la normativa di cui al D.Lgs. n. 205 del 2006 risponda a logiche di protezione solidaristica del mercato con l'obiettivo di favorirne l'efficiente funzionamento secondo regole genuinamente concorrenziali", laddove non vi è dubbio "che la qualifica di consumatori non può essere riconosciuta agli odierni ricorrenti: i quali, puntando una somma di denaro su una combinazione numerica, non intendevano certo accedere al mercato per acquistare un bene o beneficiare di un servizio ovvero porre in essere un atto di consumo in uno spazio regolato, ma unicamente concludere un contratto aleatorio".

Orbene, va al riguardo osservato che, se non nella risalente tesi giurisprudenziale e dottrinarie che ravvisava nel giuoco d'azzardo - in particolare quello colpito da sanzioni penali - un atto immorale o contrario al buon costume, e pertanto - si aggiungeva - un contratto illecito (per il quale non vi è

conseguentemente ripetizione del pagato a titolo di collegato mutuo concluso esclusivamente per far proseguire il giuoco di azzardo in locale aperto al pubblico: v. Cass., 17/6/1950, n. 1552), il suindicato orientamento trova in effetti riscontro e conforto nella del pari risalente tripartizione classica, di matrice dottrinale, in a) in giochi pienamente tutelati (artt. 1934 e 1935 c.c.), b) giochi vietati (penalmente sanzionati) e c) giochi c.d. tollerati (art. 1933 c.c.).

Gli argomenti spesi dal giudice di merito nell'impugnato provvedimento (mancanza di condizione di debolezza necessaria; approvazione amministrativa delle condizioni generali di contratto idonea a garantirne l'equilibrio) ripercorrono in realtà quelli solitamente utilizzati dalla giurisprudenza con riferimento alla disciplina codicistica delle clausole vessatorie ex art. 1341 c.c., peraltro oggetto di incisive e fondate critiche in dottrina.

L'orientamento interpretativo accolto nell'impugnato provvedimento, secondo cui "il gioco delle video lotterie è fuori della tutela del consumatore" in quanto presuppone la ludopatia ed è pertanto "pratica, per sua natura, contraria alla categoria di educato consumo" nonchè alla "tutela della salute", non è tuttavia condivisibile.

Va al riguardo osservato che, come anche in dottrina non si è recentemente mancato di porre in rilievo, il fenomeno del gioco e della scommessa ha ormai raggiunto una diffusione e una rilevanza sociale che devono indurre a riconsiderare la richiamata tradizionale valutazione e disciplina.

Occorre prendere atto che la suindicata tripartizione è ormai non più attuale.

Il gioco e la scommessa, tradizionalmente ricondotti nella categoria dei contratti aleatori ed assoggettati a disciplina sostanzialmente identica, sono previsti, promossi e regolati dallo Stato, il quale da essi invero ritrae consistenti introiti.

A tale stregua, anche il giurista deve indursi a modificare la relativa considerazione, la quale non può essere che quella riservata ai giochi legalmente autorizzati e pienamente tutelati (R.D.L. n. 1933 del 1938, conv. In L. n. 973 del 1939, come modif. dalla L. n. 528 del 1982; art. 110 TULPS).

Vale porre in rilievo come questa Corte abbia già avuto modo di affermare che in ambito nazionale e comunitario in realtà non esiste un disfavore nei confronti del gioco d'azzardo in quanto tale, ove

esso cioè non sfugga al controllo degli organismi statali e non si esponga alle infiltrazioni criminali (v. Cass., 27/9/2012, n. 16511).

Si è al riguardo sottolineato che le "esigenze erariali" hanno fatto invero "premio su sempre più flebili istanze morali", e l'area del gioco autorizzato è venuta progressivamente estendendosi.

Vi è stata l'istituzione di casinò, la creazione di varie lotterie e concorsi a premi, basati prevalentemente sulla sorte, fino all'emanazione del D.L. n. 223 del 2006, art. 38, comma 2, conv. con modificazioni e integrazioni nella L. n. 248 del 2006, di modifica del R.D. n. 773 del 1931, art. 110, comma 6 (T.U.L.P.S.), che ha consentito la proliferazione dei punti di accettazione delle scommesse (v. Cass., 27/9/2012, n. 16511).

Tale orientamento è in effetti in linea con quello emerso nella giurisprudenza comunitaria.

Con particolare riferimento alla L. n. 401 del 1989, art. 4 (sanzionante l'esercizio abusivo di giochi e scommesse), questa Corte ha già avuto modo di porre in rilievo (v. Cass., 27/9/2012, n. 16511) come la Corte di Giustizia dell'U.E. abbia specificamente affermato che "laddove le autorità di uno Stato membro inducano ed incoraggino i consumatori a partecipare alle lotterie, ai giuochi d'azzardo o alle scommesse affinché il pubblico erario ne benefici sul piano finanziario, le autorità di tale Stato non possono invocare l'ordine pubblico sociale con riguardo alla necessità di ridurre le occasioni di giuoco per giustificare provvedimenti come quelli oggetto della causa principale" (così Corte Giust., 6/11/2003, n. 243).

A parte l'incompatibilità con il diritto comunitario delle sanzioni penali previste per la raccolta di scommesse da parte di intermediari operanti per conto di società straniere sancita da Corte Giust., 6/3/2007, C-338/04, C. 359/04, C-360/04, Placanica), nel ribadire il principio del primato del diritto comunitario (v. in particolare Corte Giust., 8/9/2010, C-409/06. In ordine al primato del diritto europeo, così come interpretato dalla Corte di Giustizia, v. altresì Cass., Sez. Un., 5/2/2013, n. 2595), la Corte di Giustizia ha ricondotto la raccolta di scommesse nell'ambito di applicazione dell'art. 49 Trattato CE, ponendo in rilievo come le attività che consentono agli utilizzatori di partecipare, dietro corrispettivo, a un gioco d'azzardo costituiscono prestazione di servizi ai sensi

dell'art. 49 CE (v. Corte Giust., 21/10/1999, C-67/98, Zerratti; Corte Giust., 24/3/1994, C-275/92, Schindler).

Rilevato che la disciplina dei giochi d'azzardo rientra nei settori in cui sussistono tra gli Stati membri divergenze considerevoli di ordine morale, religioso e culturale, sì è sia dalla Corte di Giustizia che da questa Corte posto in rilievo come in tali settori spetti a ciascuno Stato membro stabilire la tutela di quali interessi, tra quelli coinvolti, privilegiare (v. Cass., 27/9/2012, n. 16511).

Si è al riguardo affermato che "gli Stati membri sono liberi di fissare gli obiettivi della loro politica in materia di giochi d'azzardo e, eventualmente, di definire con precisione il livello di protezione perseguito", altresì sottolineandosi come eventuali restrizioni debbano "soddisfare le condizioni che risultano dalla giurisprudenza della Corte per quanto riguarda la loro proporzionalità". E che "la lotta alla criminalità può costituire un motivo imperativo di interesse generale che può giustificare restrizioni nei confronti degli operatori autorizzati a proporre servizi nel settore del gioco d'azzardo", atteso che in considerazione della "rilevanza delle somme che essi possono raccogliere e delle vincite che possono offrire ai giocatori, tali giochi comportano rischi elevati di reati e di frodi", sicchè "i limiti che, nel rispetto del principio di sussidiarietà, gli Stati membri possono al riguardo stabilire" trovano fondamento "nell'esigenza non già di contrasto della domanda e dell'offerta di gioco e di scommessa bensì di tutela dell'ordine pubblico e di esigenze imperative di interesse generale, al fine di esercitare un controllo preventivo e successivo, volto da un canto a prevenirne la degenerazione criminale, e per altro verso a massimizzare gli introiti fiscali da essi derivanti, attenendo pertanto allo scopo di tutela dei consumatori contro il rischio di dipendenza, di frode e di criminalità" (v. Corte Giust., 8/9/2009, n. 42, richiamata da Cass., 27/9/2012, n. 16511).

Sotto altro profilo, con particolare riferimento alla nozione di ordine pubblico, al di là di quanto affermatosi con riferimento alla delibazione di sentenze straniere (v. Cass., 27/9/2012, n. 16511, e, conformemente, Cass., 17/1/2013, n. 1163. E già Cass., 6/12/-2002, n. 17349. Cfr. altresì, da ultimo, Cass., Sez. Un., 17/7/2014, n. 16379; Cass., Sez. Un., 17/7/2014, n. 16380; Cass., 15/4/2015, n. 7613), si è posto in rilievo come anche la considerazione dell'ordine pubblico interno non possa invero prescindere dalla valutazione delle norme imperative interne alla luce delle norme

costituzionali e dei principi del diritto europeo (v. Cass., 26/11/2004, n. 22332; Cass., 11/11/2000, n. 14662).

Tale concezione, si è sottolineato, si fonda sull'attuale maggiore partecipazione dei singoli Stati alla vita della comunità delle genti, consentendo di rinvenirne i parametri di conformità in principi corrispondenti ad esigenze comuni ai diversi ordinamenti statali (in tali termini v. Cass., 27/9/2012, n. 16511, e, conformemente, Cass., 17/1/2013, n. 1163. E già Cass., 6/12/2002, n. 17349). Avuto riguardo al gioco autorizzato, in quanto gestito direttamente dallo Stato o da suoi concessionari, si è ritenuto che risultano a tale stregua "elise" le suindicate ragioni di sicurezza sociale, e che debbono per converso trovare applicazione le ordinarie norme poste a tutela dell'esercizio dell'impresa nonchè "delle ragioni creditorie", che "sorte in un contesto di ordinaria liceità, non possono essere disattese, anche quando poste alla base di una decisione straniera, essendo ... sorrette da fondamentali e condivisi principi, quali in particolare la libertà dei mercati e la responsabilità patrimoniale del debitore" (in tali termini v. Cass., 27/9/2012, n. 16511).

Orbene, atteso che il versamento della posta contemplata nel contratto integra un comportamento deponente per la conclusione del contratto con automatica adesione alle relative condizioni, si è nella giurisprudenza di legittimità affermato che il regolamento del gioco deve "ritenersi noto ed accettato dai singoli giocatori- contraenti, sia pure implicitamente con l'acquisto del biglietto" (v., con riferimento alle c.d. lotterie istantanee, Cass., 31/7/2006, n. 17458).

Come sottolineato anche in dottrina, il contenuto del gioco o scommessa rimane peraltro solitamente ignoto al contraente-giocatore, stante la grave difficoltà (se non impossibilità) di reperire il testo e di prenderne cognizione.

Il contraente-giocatore allora "subisce" in realtà tale contenuto, che implicitamente accetta.

Nè può al riguardo assegnarsi in contrario rilievo alla circostanza che esso trovi fonte in decreti emanati da Ministero delle finanze, giacchè le regole ivi poste integrano una regolamentazione contrattuale unilateralmente predisposta (cfr., con riferimento alle lotterie istantanee "Gratta e vinci" e "La fortuna sotto la neve", Cass., 31/7/2006, n. 17458; Cass., 5/3/2007, n. 5062; Cass., 13/4/2007, n. 8859; Cass., 16/2/2010, n. 3588; Cass., 29/5/2013, n. 13434).

Orbene, stante quanto sopra rilevato ed esposto, e considerato che diversamente da quanto affermato nell'impugnato provvedimento l'attività posta in essere dalla società concessionaria delle video lotterie va propriamente qualificata come prestazione di servizi ex art. 49 Trattato CE senza sottacersi il sintomatico rilievo che in proposito ulteriormente assume lo specifico riferimento alla tutela dei consumatori e degli utenti dei servizi di gioco d'azzardo on line contenuto nella Raccomandazione della Commissione del 14 luglio 2014 nonchè alla finalità di garantire che "ai consumatori sia garantito un ambiente di gioco sicuro e che siano previste misure per far fronte al rischio di danni finanziari o sociali" (v. Considerando 2), come pure ai "termini" e alle "condizioni" del "rapporto contrattuale tra l'operatore e il consumatore" (art. 5), deve dunque concludersi che l'assunto in base al quale la disciplina di tutela dei consumatori non si applica ai contratti aleatori è invero erronea.

Sotto altro profilo, è d'altro canto appena il caso di osservare che, come questa Corte ha già avuto più volte modo di osservare analogamente a quella - altra e diversa ma concorrente - ex artt. 1341 e 1342 c.c., relativa a contratti unilateralmente predisposti da un contraente in base a moduli o formulari in vista dell'utilizzazione per una serie indefinita di rapporti (v. Cass., 20/3/2010, n. 6802), la disciplina di tutela del consumatore posta dal D.Lgs. n. 206 del 2005- c.d. Codice del consumo - (e già all'art. 1469 bis c.c. e segg.), che può invero riguardare anche il singolo rapporto, è funzionalmente volta a tutelare il consumatore a fronte della unilaterale predisposizione ed imposizione del contenuto contrattuale da parte del professionista, quale possibile fonte di abuso, sostanziandosi nella preclusione per il consumatore della possibilità di esplicitare la propria autonomia contrattuale, nella sua fondamentale espressione rappresentata dalla libertà di determinazione del contenuto del contratto. Con conseguente alterazione, su un piano non già solamente economico, della posizione paritaria delle parti contrattuali idoneo a ridondare, mediante l'imposizione del regolamento negoziale unilateralmente predisposto, sul piano dell'abusivo assoggettamento di una di esse (l'aderente) al potere (anche solo di mero fatto) dell'altra (il predisponente) (v. Cass., 26/9/2008, n. 24262).

Evidente è pertanto come, sia mediante la unilaterale predisposizione di moduli o formulari in vista dell'utilizzazione per una serie indefinita di rapporti sia in occasione della stipulazione di un singolo contratto redatto per uno specifico affare, mediante l'unilaterale predisposizione ed imposizione del relativo contenuto negoziale il professionista può invero affermare la propria autorità (di fatto) contrattuale sul consumatore.

La lesione dell'autonomia privata del consumatore, riguardata sotto il segnalato particolare aspetto della libertà di determinazione del contenuto dell'accordo, fonda allora sia nell'una che nell'altra ipotesi l'applicazione della disciplina di protezione in argomento (v. Cass., 20/3/2010, n. 6802).

Nel che si coglie la pregnanza e la specificità del relativo portato.

A precludere l'applicabilità della disciplina di tutela del consumatore in argomento è invero necessario che ricorra il presupposto oggettivo della trattativa D.Lgs. n. 206 del 2005, ex art. 34, comma 4 (v. Cass., 20/3/2010, n. 6802; Cass., 26/9/2008, n. 24262).

Trattativa la cui sussistenza è pertanto da considerarsi un prius logico rispetto alla verifica della sussistenza del significativo squilibrio in cui riposa l'abusività della clausola o del contratto (v. Cass., 20/3/2010, n. 6802; Cass., 26/9/2008, n. 24262. Cfr.

altresì Cass., 28/6/2005, n. 13890).

In presenza di accordo frutto (in tutto o in parte) di trattativa, l'accertamento giudiziale in ordine all'abusività delle clausole contrattuali rimane viceversa (in tutto o in parte) precluso, quand'anche l'assetto di interessi realizzato dalle parti risulti significativamente squilibrato a danno del consumatore.

La preclusione discende infatti in tal caso non già dalla non vessatorietà della clausola, o del contratto fatti oggetto di specifica trattativa, bensì dalla inconfigurabilità della loro unilaterale predisposizione ed imposizione, quali (possibili) fonti di abuso nella vicenda di formazione del contratto (v. Cass., 20/3/2010, n. 6802; Cass., 26/9/2008, n. 24262).

Perchè l'applicazione della disciplina di tutela del consumatore in questione possa considerarsi preclusa, la trattativa deve non solo essersi storicamente svolta ma altresì risultare caratterizzata dai requisiti della individualità, serietà, effettività (v. Cass., 26/9/2008, n. 24262).

Il requisito della effettività in particolare si sostanzia non solo nel senso di libertà di concludere il contratto ma anche nel suo significato di libertà e concreta possibilità - anche - per il consumatore di determinare il contenuto del contratto (v. Cass., 26/9/2008, n. 2426).

Emerge evidente, a tale stregua, da un canto, come risulti al riguardo erroneo l'assunto (al di là della relativa intrinseca bontà o meno) del giudice di merito secondo cui non sussisterebbe il significativo squilibrio tra le parti che fonda le esigenze di tutela del consumatore allorquando come asseritamente nella specie a carico del consumatore sussista solamente un modesto rischio, in ragione dell'"esborso di modeste somme a fronte di possibili ingenti vincite", sicchè si determina una situazione caratterizzata dalla presenza di uno "scommettitore che tenta la sorte davanti a una controparte che, avuto riguardo all'oggetto del contratto, è al suo stesso livello". Per altro verso, come il c.d. foro del consumatore sia un foro esclusivo e speciale, e pertanto prevalente rispetto ai fori individuati mediante i criteri posti agli artt. 18, 19 e 20 c.p.c. (potendo essere derogato solo a vantaggio e non svantaggio del consumatore: v. Cass., 8/2/2012, n. 1875, e, da ultimo, Cass., 3/4/2013, n. 8167).

Atteso che nella specie trova invero applicazione il D.Lgs. n. 206 del 2005 (c.d. Codice del consumo), giacchè il D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 2 (recante allo stesso modifiche) ha in ogni caso riguardo ai contratti a distanza conclusi dopo il 13 giugno 2014, in accoglimento del 1 motivo, assorbiti gli altri nonchè ogni ulteriore e diverso profilo, va nella specie dichiarata la competenza per territorio del Tribunale di Arezzo, quale foro del consumatore.

Spese rimesse.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Dichiaro la competenza per territorio del Tribunale di Arezzo, quale foro del consumatore. Spese rimesse.

Così deciso in Roma, dal Collegio riconvocatosi, nella medesima composizione, dall'udienza 13/11/2014, il 17 aprile 2015.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2015

2) CASSAZIONE CIVILE (sez. I, 01/02/2016, (ud. 11/11/2015, dep.01/02/2016), n. 1869)

Massima

Ai sensi della l. n. 3 del 27 gennaio 2012, è consumatore solo quel debitore che, persona fisica, risulti aver contratto obbligazioni per far fronte ad esigenze personali o familiari o della più ampia sfera attinente agli impegni derivanti dalla estrinsecazione della propria personalità sociale e, dunque, anche a favore di terzi, ma senza riflessi diretti in una attività di impresa o professionale propria, salvo gli eventuali debiti di cui all'art. 7, comma 1, terzo periodo (tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea, imposta sul valore aggiunto e ritenute operate e non versate), da pagare in quanto tali, sulla base della verifica di effettività solutoria commessa al giudice nella sede di cui all'art. 12 bis, comma 3.

Fatto

IL PROCESSO

Tizio impugna il decreto Trib. Monza 2.4.2014 (R.G. n. 6/2013) che, nel rigettare il proprio reclamo avverso il decreto (di non sospensione) emesso il 13.11.2013 dal giudice (monocratico) del sovraindebitamento del medesimo tribunale, confermava la estraneità del ricorrente alla nozione di consumatore di cui all'art. 6 co. 2 l. n. 3/2012 in ragione della natura delle obbligazioni contratte (e successivamente all'esaurimento negativo di altro tentativo di composizione della crisi da sovraindebitamento).

Ritenne invero il collegio monzese: a) di dover dare interpretazione restrittiva e letterale alla locuzione "esclusivamente" di cui alla citata norma definitoria (per la quale è consumatore il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta), conseguendone che la persona fisica che abbia contratto obbligazioni composite potrebbe solo accedere alla procedura di accordo di composizione della crisi o a quella di liquidazione rispettivamente di cui all'art. 10, ovvero L. n. 3 del 2012, art. 14 ter; b) di escludere che il piano del consumatore, per il richiamo dell'art. 12 bis, all'art. 7, comma 1, terzo periodo L. cit., potesse riferirsi ad oneri tributari in genere, piuttosto afferendo a quelli non derivanti da attività professionale (invece svolta dal ricorrente in regime di

partita IVA); e) che l'obbligatorietà del piano per tutti i creditori, a prescindere dalla loro approvazione, impone al tribunale un controllo severo sull'assenza di colpa nella causazione del sovraindebitamento e sulla fattibilità del piano. La conseguente reiezione della domanda doveva perciò essere confermata poichè V. non era nelle condizioni soggettive di accesso al piano del consumatore (avendo poste debitorie per IVA e tributi da attività professionale), il suo piano era svantaggioso per i creditori (rispetto alla liquidazione del patrimonio, di cui non intendeva privarsi quanto all'unico bene di valore), la relativa durata era eccessiva (15 anni).

Il ricorso è affidato a due motivi ed è stato notificato all'Organismo di composizione della crisi, nella persona del professionista designato giudizialmente.

Diritto

I FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA E LE RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente, invocando rimpianto generale della L. n. 3 del 2012, e la sua complessiva violazione, assumeva la qualità di consumatore a pieno titolo, così contestando le qualificazioni negative rispetto alle condizioni soggettive e ai debiti tributati fatte proprie dal tribunale.

Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione della medesima L. n. 3 del 2012, all'art. 7, quanto alla dilazione dell'IVA, trascurata nel decreto impugnato, potendo invece il proponente, con il piano del consumatore, affrontare compositivamente anche tali debiti.

1. Il ricorso, considerati unitariamente i motivi, è inammissibile, posto che con esso - al di là della genericità delle contestazioni, ove si contrasta la contrarietà all'intera L. n. 3 del 2012, del provvedimento impugnato e a prescindere dal riscontro di una evocazione al giudizio impropria quanto ai legittimati passivi, riduttivamente circoscritti nella vicenda al solo Organismo di composizione della crisi - viene sottoposta a censura una pronuncia connotata dall'assenza di carattere decisorio e contestualmente definitivo del provvedimento di rigetto dell'ammissibilità del piano, che non pregiudica in tesi la stessa possibilità di presentare un altro e diverso piano (del consumatore), pur se con gli eventuali limiti temporali - posti dal legislatore a fronteggiare un uso ripetuto ed indiscriminato dell'istituto - di cui all'art. 7, comma 2, lett. b), peraltro dettato a carico

del debitore che "vi abbia fatto ricorso", dunque fruendo degli effetti pieni dell'istituto stesso nel quinquennio anteriore. Il provvedimento denegativo, a questa stregua, non esprime allora tratti rilevantemente diversi, riguardato sotto il profilo della ricorribilità per cassazione, dai corrispondenti provvedimenti negativi (o di rigetto allo stato degli atti) assunti nella procedura prefallimentare (Cass. 6683/2015), in quanto anch'esso esplicita una specifica inidoneità a tradursi, per via giudiziale, nella validazione del singolo progetto ristrutturativo del passivo quale proposto in un dato ricorso e dunque riflette una situazione economico-finanziaria potenzialmente mutevole, né è assimilabile, come sbrigativamente ipotizzato dalla parte, al diniego dell'esdebitazione fallimentare di cui alla L. Fall., art. 143, soggetta ad altri presupposti, delimitazioni e finalità.

2. Ritiene poi il Collegio che la questione decisa, nonostante l'esito di inammissibilità del ricorso, giustifichi, per la sua particolare importanza e sia pur con riguardo al solo punto del requisito tipologico necessario in capo al proponente, l'enunciazione ai sensi dell'art. 363 c.p.c., comma 3, del principio di diritto circa la nozione di consumatore, quale rilevante al fine dell'accesso ai benefici di cui alla L. n. 3 del 2012. Proprio con tale disciplina, il nostro ordinamento ha infatti riunito la composizione delle situazioni d'insolvenza attorno ad un criterio d'ispirazione concorsuale e, per quanto in contesti organizzativi frammentati soggettivamente e dunque in una pluralità di procedure, mediante una diversa connotazione relazionale con la giurisdizione lato sensu esecutiva. Nella versione più basilare di tale allestimento procedurale dei debiti, la nozione di consumatore - tra le altre, invece e per lo più definite in negativo, per la sottrazione alla concorsualità comune - quale posta nel nuovo art. 6, comma 2, lett. b), risulta pacificamente più specifica di quella di cui all'art. 3, comma 1, lett. d) del Codice del consumo (D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206), dato che essa esige che i debiti della "persona fisica" derivino "esclusivamente" (e non più prevalentemente, come nel D.L. n. 212 del 2011, art. 1, comma 2, lett. b, per il quale rilevava il sovraindebitamento dovuto prevalentemente all'inadempimento di obbligazione contratte dal consumatore, come definito dal codice del consumo) da atti compiuti "per scopi estranei all'attività imprenditoriale e professionale eventualmente svolta". Si tratta di una definizione che fa leva su elementi dinamici e in apparenza di tipo soggettivo complesso, poichè essa - pur dovendosi adattare al riferimento positivo alla

persona fisica, e dunque escludendo persone giuridiche ed enti, comunque strutturati - non censisce in realtà solo l'organizzazione del debitore (secondo il quesito di chi sia o sia stato consumatore), o comunque non lo fa in modo assoluto, ma si da carico di inquadrarla in termini innanzitutto utili alla procedura in esame (e ai suoi scopi), in ragione di una peculiare scelta pratica di meritevolezza della composizione finale, nello schema del concorso, della massa passiva. Le obbligazioni assunte esclusivamente per scopi estranei all'attività d'impresa o professionale, a propria volta, costituiscono un limite relativo: pur prestandosi l'impianto ad una lettura non univoca, ai fini della L. n. 3 del 2012, consumatore potrebbe infatti in astratto anche essere un imprenditore (che rientri, per ragioni di coerenza rispetto al collegamento tipologico in negativo rispetto ai requisiti del R.D. n. 267 del 1942, e di quelli speciali dedicati all'imprenditore commerciale, all'interno delle soglie dimensionali del sistema concorsuale minore in oggetto e per le regole temporali di accesso ivi previste) ovvero un professionista (non importa se ordinistico o meno), come si ricava dalla previsione di eventualità dell'esercizio di simile attività tratteggiata nel cit. art. 6. Va però stabilito se siffatta circostanza appartenga unicamente ad un profilo di più intensa, ma pregressa, soggettività economica oppure possa essere sospinta sino a ricomprendere altresì il professionista o l'imprenditore, sia pur senza più debiti originati da quell'attività e con debiti invece solo "comuni" da ristrutturare, secondo la legge speciale, dunque questa volta nella veste esclusiva di consumatore indebitato.

3. La constatazione circa l'attualità della figura del potenziale ricorrente (in base alla seconda tesi, anche consumatore-imprenditore o consumatore-professionista) già potrebbe discendere dal passaggio di testo del cit. art. 6, comma 2, lett. b), ove si fa riferimento al debitore persona fisica e sono menzionati espressamente i debiti nascenti da attività d'impresa o da professione, apparendo sufficiente che essi non sussistano più. A propria volta l'art. 7, comma 1, terzo periodo, per il quale "in ogni caso, con riguardo ai tributi costituenti risorse proprie dell'Unione Europea, all'imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate, il piano può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento", è clausola specificamente richiamata dall'art. 12 bis, comma 3, ove si prevede, tra le altre condizioni, l'omologa del piano del consumatore se il giudice vi ravvisa "l'idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili, nonché dei crediti di cui

all'art. 7, comma 1, terzo periodo". Tali ultimi crediti, almeno in parte, esprimono una diretta riferibilità socio-economica proprio alle attività d'impresa o professionali, venendo ad interrogare allora l'interprete o per una sollecitazione a ravvisare l'intero richiamo alla stregua di un refuso (poichè in evidente contraddizione con la portata tipologica di esclusione di debiti da impresa o professione con cui la stessa definizione di consumatore è introdotta nel predetto art. 6 cit.) o per una diversa premessa di senso che possa refluire, pur se alla stregua di circostanza speciale, in un giudizio compatibile con l'accesso al piano del consumatore anche da parte di soggetti che si trascinino siffatti debiti, contratti in una qualità - poi dismessa o almeno non produttiva di debiti così caratteristici - di imprenditori o professionisti. Una prima possibile risposta, ad avviso del Collegio, risiede nella osservazione per cui proprio l'art. 6, comma 2, lett. b), implica che anche i debiti d'impresa o relativi allo svolgimento delle professioni bene potrebbero essere stati assunti, ai fini qui considerati, ciò che rileva non essendo tanto la loro contrazione (od oggettiva insorgenza) quale fatto storico in sè, occorrendo piuttosto che essi non siano sopravvissuti al momento della prospettazione della predetta qualità personale in funzione ristrutturativa del passivo ai sensi della L. n. 3 del 2012, cioè con la proposta di piano. Ulteriori e più solidi indici normativi, tuttavia, rinviano (pur non risolvendo ogni ricaduta procedurale e di coordinamento fra i diversi modelli compositivi dell'insolvenza) ad un giudizio di compossibilità letterale della figura del consumatore con quella dell'imprenditore o professionista: a) tra i presupposti di ammissibilità, l'art. 7, comma 2, vieta l'accesso alle procedure (accordo, comma 1 o piano del consumatore, comma 1 bis) "quando il debitore, anche consumatore: a) e soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo", implicitamente supponendo uno scrutinio possibile solo fra imprenditori commerciali sotto o sopra la soglia di cui alla L. Fall., art. 1; b) l'art. 8, comma 3 bis, ha riguardo (in una disposizione intitolata al contenuto dell'accordo o del piano del consumatore) ad una proposta di accordo o di piano che può essere "presentata da parte di chi svolge attività d'impresa"; c) l'art. 9, ancora sotto il medesimo p.1 dettato in tema di Disposizioni generali e nella Sezione prima delle Procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, in tema di "deposito della proposta" si riferisce, al comma 3, al "debitore che svolge attività d'impresa", imponendogli l'onere di

depositare le scritture contabili degli ultimi tre esercizi, con copia conforme all'originale; d) l'art. 14 quinquies, comma 2 lett. c) stabilisce l'annotazione nel registro delle imprese della apertura della liquidazione, vicenda che può derivare anche da una conversione evolutiva o per eventi anomali del piano del consumatore, ex art. 14 quater; e) tra le sanzioni, ai sensi dell'art. 16, comma 1, lett. b), è prevista la punizione del debitore che, al fine di ottenere l'accesso alle procedure di cui alle sezioni prima e seconda (dunque anche del piano del consumatore), sottrae, occulta o distrugge, anche in parte, la "propria documentazione contabile".

4. Ritiene questa Corte che la prescritta destinazione dei debiti a scopi estranei rispetto all'attività d'impresa o di professione, precisata in negativo (e solo "eventualmente svolta", cioè con riguardo al passato), permetta allora di rinvenirne la compatibilità innanzitutto con il consumatore sovraindebitato che non sia o non sia mai stato nè imprenditore nè professionista, con chi lo sia stato e però non lo sia tuttora ovvero con chi lo sia tuttora - nell'accezione dimensionale interna ai requisiti di accesso più generali di cui alla L. n. 3 del 2012 - ma non annoveri più tra i debiti attuali quelli un tempo contratti in funzione di sostentamento ad una di quelle attività. La dizione in esame, invero, enfatizza la finalizzazione delle obbligazioni e tuttavia, nonostante la sintesi della formula, consente di istituire un ulteriore collegamento implicito ancora negativo tra il debito e lo svolgimento in proprio delle predette attività, lasciando unicamente aperta la ricognizione della figura del consumatore, dunque la sua compatibilità rispetto al soggetto, anche professionista o imprenditore, indebitato ma per attività altrui, per le quali ovviamente, secondo un apprezzamento di merito, sia escluso un qualsivoglia rimando al perseguimento di operazioni che rivelino, oltre lo schema di sostegno solidaristico a terzi, un impiego del rischio così assunto in una dimensione partecipativa, per il comune interesse d'impresa o anche all'attività professionale.

5. Quanto poi al valore del richiamo all'art. 7, comma 1, terzo periodo, la sua previsione tra i presupposti di ammissibilità dell'accordo di ristrutturazione dei debiti mediante un piano che, ai sensi della norma, contempli al più una dilazione del pagamento, esprime un dato di criticità se assunta in blocco anche ove il progetto ristrutturativo non sia del debitore comune sovraindebitato bensì del consumatore, secondo l'accezione più restrittiva ed invece rinviene una sua maggiore

coerenza, laddove si postuli la figura in esame compatibile con quella di chi svolge o abbia svolto attività d'impresa o di professione: posto che la formula adottata dall'art. 12 bis, comma 3, prescrive che il giudice, in funzione omologatoria, comunque proceda "verificata la fattibilità del piano e l'idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili, nonché dei crediti di cui all'art. 7, comma 1, terzo periodo", il riferimento al predetto art. 7, potrebbe peraltro essere inteso - in un'ottica selettiva della specialità del trattamento dei debiti consumeristici - non al pagamento dei crediti pubblicistici descritti e però anche secondo le modalità ivi imposte (la dilazione), bensì come mero obbligo di pagamento proprio di quei crediti, senza altre peculiarità solutorie, pertanto conferendo valenza assoluta all'adempimento integrale, anche per i richiami ripetuti all'art. 12 ter, comma 4, (risoluzione) e art. 13, comma 3 (esecuzione). Se infatti si ammette che il consumatore, inteso come il soggetto indebitato che si proponga di ristrutturare debiti di consumo, può accedere al piano nonostante i debiti attuali quali l'IVA, le ritenute, i tributi risorse UE, la circostanza presupposta della possibile attuale e perdurante titolarità in capo al soggetto proponente altresì della veste di imprenditore o professionista, genera il dubbio della scarsa tenuta del quadro personalistico emergente dalla riforma del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 18, comma 1, lett. n), (convertito nella L. 17 dicembre 2012, n. 221), secondo una questione di coerenza della portata precettiva della definizione di consumatore introdotta all'art. 6, comma 2, lett. b).

Essa risulterebbe però conciliabile se si giustappone da un lato la preclusione ad ammettere nella figura soggetti con obbligazioni contratte per scopi non estranei all'attività d'impresa o di professione, che siano però tuttora svolte e dall'altro l'apertura eccezionale a "debiti economici" di natura pubblicistica - come quelli appena citati - da dedurre obbligatoriamente nel piano con trattamento adempitivo non temperato da alcuna dilazione. Si darebbe così l'ipotesi di un soggetto in generale senza debiti d'impresa o da professione, attualmente esercente tali attività economiche in senso lato e con debiti pubblicistici massimamente qualificati ma non dilazionabili nel progetto unilaterale nel quale consiste il piano del consumatore, ove si da un concorso virtuale tra creditori di impresa o professione (che non dovrebbero vantare pretese esigibili o comunque dedotte nel piano, ad esso perciò estranei), creditori da obbligazioni esterne all'impresa o alla professione, oggetto di

risanamento e dunque destinatari del sacrificio, accanto infine ai creditori pubblici predetti, soggetti a dilazione negli altri modelli di composizione della crisi ma qui con diritto al pagamento nominale per intero. Lo scenario, va riconosciuto, poggia sulla persistenza dell'opzione, non solo ideologica, per cui la figura del consumatore, che nella legge in esame (a differenza per lo più che nelle situazioni di cui al Codice del consumo) in realtà non si attaglia al singolo rapporto di conflitto (per l'art. 3, comma 1, lett. a) Codice del consumo è consumatore o utente... la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta) bensì alla generalità delle relazioni di debito, debba coesistere anche in capo a chi sia imprenditore o professionista attuale, in una logica di generale favor verso la più adatta composizione della crisi da sovraindebitamento. Un effetto particolare è allora costituito dall'ipotesi di un piano del consumatore allestito da simile soggetto economico che però, lasciando sullo sfondo i rapporti d'impresa o pendenti con i terzi e quale professionista (che per definizione non dovrebbero essere sfociati, salva l'eccezione menzionata, in obbligazioni da adempiere), impieghi i suoi beni e i suoi redditi per ristrutturare il resto dei suoi debiti: l'obiezione per cui si determinerebbe così un mutamento sostanziale delle garanzie generiche offerte dal proprio patrimonio, in concreto utilizzato per la ridefinizione di una massa passiva che, assente da ogni ricognizione segregata o autonoma pregressa (perchè in capo alla persona fisica nessuna distinzione in tal senso sarebbe configurabile, ogni bene apparendo destinato naturalmente a soddisfare debiti d'impresa o di professione alla pari dei debiti di consumo), verrebbe separata nella opportunità liquidatoria o comunque nella vocazione satisfattiva a vantaggio solo dei debiti c.d. comuni, può essere superata rinviando alle opportunità contestative, sul profilo della convenienza, rimesse a qualunque interessato (dunque anche ai creditori d'impresa o da professione, non coinvolti nel piano) e, prima ancora, ai controlli giudiziali sulle cause del sovraindebitamento e la serietà dei propositi compositivi ex art. 12 bis, rispettivamente commi 4 e 3.

6. La tesi alternativa e più restrittiva, qui non condivisa e che muove dall'opposta opzione volta ad affermare - pur sulla base di un'indubbia farraginosità della L. n. 3 del 2012, ad iniziare dalla sua vicenda d'origine ma eccessivamente costruita sull'esplicitività del refuso o ridondanza di richiamo

come chiavi di lettura - una riduttiva portata accidentale del richiamo all'art. 7, comma 1, terzo periodo (da parte dell'art. 12 bis, comma 3) e un intento precettivo assoluto dell'art. 6, comma 2, lett. b) (sulla coesistenza di debiti non comuni in capo al consumatore), circoscrive la figura del consumatore a chi intenda ristrutturare debiti persistenti che non sono sorti da attività d'impresa o professione, nemmeno in parte, ne ammette la compatibilità con chi abbia svolto in passato tali attività, ma vieta il medesimo esercizio odierno, senza tuttavia una base normativa che dia conto dei plurimi richiami all'imprenditore o al professionista come sopra riportati dal testo della legge n. 3.

7. Osserva il Collegio che la legge in effetti non fa parola di una matrice omogenea assoluta dell'insolvenza, almeno nel senso che la locuzione che qui interessa non si richiama alla sua produzione, cioè alle relative cause economiche, altri essendo i requisiti scrutinabili a questo fine, come soprattutto all'art. 12 bis, comma 3, se il giudice "esclude che il consumatore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali". Il richiamo è piuttosto alla qualità dei debiti da ristrutturare che la connotano, in sé considerati e nella loro composizione finale. Ma proprio per questo il piano del consumatore si offre come modello ulteriore di composizione della crisi della persona fisica, escludendosi che vi possano essere dedotti debiti d'impresa o contratti per la professione, salva l'eccezione pubblicistica predetta. In questa ottica l'accesso a tale procedura individua una delle facoltà riservate al sovraindebitato, ove l'accordo con i creditori è sostituito da un atto unilaterale del debitore alla stregua di proposta di ristrutturazione dei debiti e di soddisfacimento dei crediti rivolta al tribunale, al quale compete poi approvarla attraverso l'omologazione. Ciò permette di precisare, per il valore programmatico che anche in questa sede può assumere la specificazione, che non vi sono margini per non escludere dall'accesso a tale procedura (ed in generale allo statuto concorsuale che vi si richiami tipologicamente) tutti quei soggetti che abbiano assunto obbligazioni composite e che vogliano in tal modo, cioè come consumatori, ristrutturarle. Salvo il ricorso (anche) per essi alla diversa procedura di composizione della crisi ex art. 10 ovvero di liquidazione L. n. 3 del 2012, ex art. 14 ter, l'abbandono espresso del criterio della prevalenza delle obbligazioni

estranee rivela, nella ricognizione del consumatore ai fini qui intesi, un intento restrittivo che giustifica e contrappesa la selezione di meritevolezza della evidente semplificazione dell'omologazione procedimentale: potendo prescindere dall'approvazione dei creditori per la via del voto o comunque della conta dei consensi, essa impone nel suo presupposto personalistico una tracciabilità altresì delle cause dell'insolvenza non risalenti ad attività economica organizzata (d'impresa o non, e pur tuttora praticabile) che ne permetta, al pari dello scenario scevro da determinazione colposa di siffatto sovraindebitamento (art. 12 bis, comma 3), un sicuro ancoramento tipologico alla figura del debitore compromesso in atti di rischio non speculativo o comunque proprio dell'intermediazione organizzativa, secondo un profilo appunto conformato ad una dimensione di non eccedenza del diverso e minore rischio contratto essenzialmente nel modello operativo del consumo. La natura dei debiti residui, collegandosi alla fonte degli stessi, diviene pertanto nella L. n. 3 del 2012, al contempo la giustificazione dell'accesso al beneficio e il suo perimetro operativo, conseguendone che anche i creditori del consumatore sono nella condizione di non poter esprimere, salvi i controlli sopra visti, aspettative di regolazione concorsuale con un più tipizzato (e garantistico) coinvolgimento procedurale, qui non obbligatorio, com'è invece previsto negli altri rimedi a disposizione del sovraindebitato.

Ritiene conclusivamente il Collegio, esprimendo il principio di diritto ai sensi dell'art. 363 c.p.c., comma 3, che, ai sensi della L. 27 gennaio 2012, n. 3, la nozione di consumatore per essa abilitato al piano, come modalità di ristrutturazione del passivo e per le altre prerogative ivi previste, non abbia riguardo in sè e per sè ad una persona priva, dal lato attivo, di relazioni d'impresa o professionali, invero compatibili se pregresse ovvero attuali, purchè non abbiano dato vita ad obbligazioni residue, potendo il soggetto anche svolgere l'attività di professionista o imprenditore, invero solo esigendo l'art. 6, comma 2, lett. b), una specifica qualità della sua insolvenza finale, in essa cioè non potendo comparire obbligazioni assunte per gli scopi di cui alle predette attività ovvero comunque esse non dovendo più risultare attuali, essendo consumatore solo il debitore che, persona fisica, risulti aver contratto obbligazioni - non soddisfatte al momento della proposta di piano - per far fronte ad esigenze personali o familiari o della più ampia sfera attinente agli impegni

derivanti dall'estrinsecazione della propria personalità sociale, dunque anche a favore di terzi, ma senza riflessi diretti in un'attività d'impresa o professionale propria, salvo gli eventuali debiti di cui all'art. 7, comma 1, terzo periodo (tributi costituenti risorse proprie dell'Unione Europea, imposta sul valore aggiunto e ritenute operate e non versate) che sono da pagare in quanto tali, sulla base della verifica di effettività solutoria commessa al giudice nella sede di cui alla L. n. 3 del 2012, art. 12 bis, comma 3.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso ed enuncia il principio di diritto come da parte motiva ai sensi dell'art. 363 c.p.c., comma 3;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 11 novembre 2015.

Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2016